



Perticaro di Umbriatico (Crotona)  
Telefono 0962762062 – Fax 0962762253

# STATUTO

## **Art. 1 Denominazione e territorio**

1. La comunità montana "ALTO CROTONESE " giuridicamente configurabile unione di Comuni è costituita ai sensi dell'art. 27 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni di Belvedere di Spinello (parte), Caccuri, Carfizzi, Casabona (parte), Castelsilano, Cerenzia, Melissa, Pallagorio, S. Nicola dell'Alto, Savelli, Strongoli (parte), Umbriatico, Verzino i cui comuni ricadono nella zona omogenea n° 1 della Provincia di Crotona delimitata dalla Legge regionale n. 4/99.
2. La comunità montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri.

## **Art. 2 Sede**

1. La comunità montana ha sede presso il comune di Umbriatico in Perticaro Via Provinciale

## **Art. 3 Finalità e obiettivi**

1. La comunità montana, nell'ambito delle finalità generali ad essa assegnate dalla legge, si propone di concorrere alla valorizzazione umana, sociale ed economica delle comunità amministrate mediante azioni organiche e coordinate sul territorio, sulle attività economiche, sui servizi sociali e culturali. Realizza le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Quale ente locale, essendo espressione delle popolazioni della zona, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, favorendo l'eliminazione degli squilibri di natura economica, sociale e civile tra i territori, anche garantendo adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita, realizzando la sua politica di intervento e di stimolo con la collaborazione democratica di tutti i cittadini e con l'apporto proficuo delle forze politiche, economiche, culturali,

delle organizzazioni sindacali operanti sul territorio e delle formazioni sociali. La Comunità Montana promuove azioni atte ad assicurare le pari opportunità e per l'effetto garantisce la partecipazione delle donne in tutte le manifestazioni della vita politica, amministrativa, sociale e culturale dei territori amministrati. A tal fine favorisce tutte le azioni in grado di raggiungere gli obiettivi di cui alla presente norma anche in collaborazioni con i comuni le altre istituzioni espressione della società civile.

#### **Art. 4 Assetto funzionale**

1. La comunità montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate dai comuni membri, dalla provincia e dalla regione.
3. E' titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei comuni membri e dell'esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.
4. Promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi.

#### **Art. 5 Programmazione e cooperazione interistituzionale**

1. La comunità montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.
2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

### **Capo II - Segni distintivi**

#### **Art. 6 Stemma e gonfalone**

1. La comunità montana si identifica con lo stemma ed il gonfalone con le caratteristiche che saranno scelte con apposita deliberazione del Consiglio Comunitario, da concedersi con apposito decreto da parte del Presidente della Repubblica.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali.

#### **Art. 7 . Albo pretorio e bollettino**

1. La pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti avviene all'albo pretorio posto nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana.

2. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.

## **TITOLO II AUTONOMIA NORMATIVA**

### **Capo I - Statuto**

#### **Art. 8. Carattere e contenuto**

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della comunità montana.
2. In particolare lo statuto disciplina:
  - a) l'articolazione, la composizione, le modalità di elezione e le attribuzioni degli organi politici;
  - b) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - c) l'attività di programmazione;
  - d) le forme di collaborazione con i comuni associati;
  - e) le modalità di gestione dei servizi;
  - f) le forme di partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano;

#### **Art. 9 Interpretazione**

1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
2. E' escluso il ricorso all'interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre comunità montane ed è parimenti esclusa l'interpretazione autentica.
3. E' ammesso il ricorso all'intenzione del normatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del consiglio generale.
4. Sono ammesse sia l'interpretazione estensiva che quella restrittiva.

#### **Art. 10 Modifiche e abrogazioni**

1. Le modifiche dello statuto possono essere proposte dalla giunta esecutiva o da due quinti dei consiglieri generali assegnati;
2. Le proposte di modifiche, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all'esame del consiglio generale entro 20 giorni dalla presentazione.
3. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma solo sostituite.
4. L'abrogazione dell'intero statuto può essere disposta esclusivamente con l'atto di approvazione di un nuovo statuto.

### **Art. 11 Pubblicazione**

1. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul bollettino ufficiale della regione anche all'albo pretorio della comunità montana e a all'albo pretorio dei comuni membri.

## **Capo II - Regolamenti**

### **Art. 12 Caratteri e materie**

1. La comunità montana emana i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto. Può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.  
2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

### **Art. 13 Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche**

1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta al consiglio generale che la esercita su iniziativa della giunta esecutiva o di un quinto dei consiglieri generali in carica.  
2. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.  
3. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l'esecutività della stessa.  
4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

### **Art. 14 Interpretazione**

1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall'articolo 9 per l'interpretazione dello statuto.

## **TITOLO III ORDINAMENTO STRUTTURALE**

### **Capo I - Organi politici**

#### **Sezione I - Articolazione degli organi**

### **Art. 15 Definizione degli organi**

1. Gli organi della comunità montana sono il consiglio generale, il presidente e la giunta esecutiva.

## **Sezione II - Consiglio generale**

### **Art. 16 Composizione, durata ed elezione**

1. Il consiglio generale della comunità montana è composto da numero 39 consiglieri e dura in carica cinque anni.
2. Il consiglio generale è costituito esclusivamente da amministratori dei comuni membri, eletti dai rispettivi consigli.
3. Ogni comune è rappresentato da un numero di amministratori pari a 3 (tre), eletti a scrutinio segreto e col sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze espresso attraverso l'indicazione sulla scheda di un solo nominativo. Sono proclamati eletti gli amministratori che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'amministratore che riporta il maggior numero di voti in una successiva votazione di ballottaggio da tenersi, nella stessa seduta, tra gli amministratori che hanno riportato lo stesso numero di voti. Se anche dopo il ballottaggio si registra una parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età.
4. Ogni consiglio comunale provvede, entro e non oltre 30 giorni dal suo insediamento, alla nomina dei propri rappresentanti che restano in carica fino alla scadenza del consiglio generale. Provvede altresì alla nomina dei rappresentanti in sostituzione di quelli deceduti, dimessisi, impediti permanentemente, rimossi o che hanno perso la qualità di amministratori di comune membro.
5. Il consiglio generale nella sua prima riunione è convocato e presieduto dal consigliere più anziano d'età che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, la nomina del presidente del Consiglio e la nomina del Presidente e della giunta esecutiva.
6. Il consigliere generale entra in carica al momento dell'acquisizione agli atti della comunità montana del provvedimento di nomina ed esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del successore.
7. Le dimissioni da consigliere generale sono irrevocabili e vanno presentate al sindaco del comune dove ricopre la carica di amministratore e al presidente della comunità montana.
8. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere generale, il consiglio comunale provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.
9. Il consigliere generale, che sostituisce un altro cessato anzitempo, rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere generale sostituito.
10. In caso di scioglimento di un consiglio comunale il comune continua ad essere rappresentato dai consiglieri generali da esso nominati fino all'acquisizione agli atti della comunità montana del provvedimento di nomina dei successori a seguito dell'elezione del nuovo consiglio comunale.

### **Art. 17 Sedute**

1. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno 20 Venti dei consiglieri generali assegnati.
2. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno 48 ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno 14 dei consiglieri generali assegnati.
3. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il consiglio generale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

### **Art. 18 Convocazione**

1. La convocazione del consiglio generale è disposta dal presidente del consiglio, quando lo richiede il Presidente della Giunta. Le sedute devono essere convocate con avviso scritto, da spedire con lettera raccomandata almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta, contenente il luogo, la data, l'ora d'inizio della seduta e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In casi di urgenza, i termini sono ridotti a 24 ore e su convocazione telegrafica o a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica.
2. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del consiglio generale in giorni successivi anche non consecutivi.
3. Il presidente del consiglio, inoltre, riunisce il consiglio generale entro 20 giorni:
  - a) su richiesta di un quinto dei consiglieri generali in carica, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti;
  - b) su richiesta del revisore dei conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione.
4. L'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio contemporaneamente all'invio ai consiglieri generali.

### **Art. 19 Presidenza**

1. Il consiglio generale è presieduto dal Presidente del Consiglio, ed in sua mancanza dal Presidente della comunità montana, che è investito del potere di mantenere l'ordine, assicurare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2. Il presidente:
  - a) attiva l'istruttoria delle delibere;
  - b) programma dopo aver sentito il Presidente della Giunta le adunanze del consiglio generale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
  - c) cura i rapporti tra il consiglio generale e il revisore dei conti;
  - d) cura la convocazione ed assume la presidenza della conferenza dei capigruppo;
  - e) cura l'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari, assume la presidenza della commissione affari istituzionali, statuto e regolamenti.

2. Nella seduta in cui si procede all'elezione del presidente con la maggioranza assoluta dei consiglieri e fino ad elezione avvenuta, il consiglio generale è presieduto dal consigliere generale più anziano d'età che convoca, fino ad avvenuta elezione del presidente, anche la seduta successiva alla prima.

3. In sede di prima attuazione, l'elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto.

### **Art. 20 Votazioni**

1. Le votazioni avvengono per scrutinio palese, ivi comprese quelle per l'elezione del presidente del consiglio per l'elezione del Presidente e della giunta esecutiva, per la revoca degli assessori e per la mozione di sfiducia.

2. Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.

3. Le votazioni avvengono con l'assistenza ed il controllo di due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, designati dal presidente ad inizio di seduta.

4. Le delibere sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata. Dal computo dei votanti vanno esclusi i consiglieri generali che dichiarano di astenersi, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza. Non concorrono a determinare numero legale per la validità delle adunanze i consiglieri tenuti ad assentarsi ed allontanarsi dall'aula.

### **Art. 21 Ruolo**

1. Il consiglio generale quale organo di rappresentanza dei comuni membri determina l'indirizzo politico attraverso l'adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo.

2. Gli atti fondamentali riguardano l'ordinamento istituzionale e la produzione normativa statutaria e regolamentare, la programmazione socio-economica e finanziaria e le modalità di gestione dei servizi e dei rapporti interistituzionali.

### **Art. 22 Competenza**

1. Il consiglio generale ha competenza limitata ai seguenti atti:

a) statuto e regolamenti;

b) piani e programmi strategici;

c) bilancio di previsione e relativi allegati;

d) rendiconto della gestione;

e) assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi e di aziende speciali, partecipazione a società di capitali, convenzioni con altri enti;

f) accettazione di funzioni delegate dai comuni membri e dalla provincia;

g) atti di indirizzo per l'esercizio associato presso la comunità montana di funzioni delegate dalla regione ai comuni membri;

h) contrazione di mutui non previsti in atti già approvati dal consiglio generale ed emissione di prestiti obbligazionari;

i) tutti gli atti che la legge gli attribuisce.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma precedente non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo le variazioni di bilancio.

### **Art. 23 Verbalizzazione**

1. Il segretario generale, avvalendosi di personale di fiducia, redige i verbali delle riunioni del consiglio generale che sottoscrive insieme al presidente della seduta.

### **Art. 24 Gruppi consiliari e conferenza dei capi gruppo**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, e ne danno comunicazione con una dichiarazione di adesione sottoscritta al Presidente del Consiglio, unitamente all'indicazione del nome del capigruppo.

2. I consiglieri possono costituire gruppi disciplinati dal regolamento del Consiglio;

3. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio a cui compete convocarla prima della convocazione della seduta consiliare, per esaminare gli argomenti da portare all'esame del Consiglio e concordare modalità di svolgimento della seduta e dei lavori consiliari o per altre determinazioni su problemi procedurali e per la valutazione di fatti ed avvenimenti che coinvolgono le forze politiche presenti in consiglio.

### **Art. 25 Commissioni consiliari**

1. Sono costituite le Commissioni consiliari permanenti composte da Consiglieri comunitari nominati con provvedimento del Consiglio Comunitario su designazione dei gruppi consiliari, con voto palese.

2. La disciplina delle commissioni consiliari e della loro composizione è contenuta nel regolamento per il funzionamento del consiglio generale.

### **Art. 26 Regolamento per il funzionamento del consiglio generale**

1. Il consiglio generale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri generali assegnati, il regolamento per il suo funzionamento.

2. Il regolamento disciplina le commissioni consiliari e la loro composizione.

## **Sezione III - Giunta esecutiva**

## **Art. 27 Composizione, elezione e surroga**

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da n. 5 (cinque) assessori. La giunta eletta con un numero di assessori inferiore può essere integrata.
2. La giunta esecutiva è eletta dal consiglio generale nella prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti.
3. L'elezione viene effettuata normalmente entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
4. L'elezione è effettuata sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo di consiglieri generali assegnati, contenente la lista dei candidati alle cariche di presidente, vicepresidente e assessori, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di presidente.
5. Sono eleggibili alle cariche di presidente, vicepresidente e assessore esclusivamente i consiglieri della C.M..
6. L'elezione avviene a scrutinio palese per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri generali assegnati. A tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute nel termine di cui al comma 3. Qualora nel termine suddetto il Consiglio non provvede alla nomina del Presidente e della Giunta, tutti i consiglieri decadono automaticamente. Del fatto viene data comunicazione entro tre giorni ai Sindaci dei Comuni associati per l'elezione dei nuovi rappresentanti.
7. La convocazione del consiglio generale per l'elezione della giunta esecutiva è disposta dal consigliere più anziano d'età entro 10 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.
8. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal consigliere generale più anziano d'età.
9. La vacanza permanente della carica di presidente o di oltre la metà dei restanti componenti della giunta esecutiva comporta la decadenza della giunta esecutiva stessa.
10. La vacanza dalle cariche suddette si verifica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso, revoca, cessazione del mandato di amministratore di comune membro.
11. Non si ha vacanza della carica in caso di assenza o impedimento temporaneo o sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
12. Le dimissioni presentate dal Presidente della giunta esecutiva diventano irrevocabili dopo 20 giorni dalla loro presentazione alla segreteria generale. Le dimissioni del singolo assessore diventano efficaci con l'acquisizione delle stesse al protocollo dell'ente.

### **Art. 28 Durata in carica**

1. La giunta esecutiva decade dalla carica in caso di rinnovo parziale del consiglio generale riguardante contemporaneamente la metà più uno dei consiglieri generali assegnati.
2. Il presidente, il vicepresidente e gli assessori esercitano le funzioni fino all'insediamento dei successori.
3. Decadono dalla carica il presidente, il vicepresidente o gli assessori, che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo. La giustificazione dell'assenza va inviata per iscritto alla comunità montana entro tre giorni dalla seduta in cui si è verificata l'assenza stessa. La giunta esecutiva pronunzia la decadenza entro 20 giorni dalla data dell'ultima assenza e la comunica all'interessato.

### **Art. 29 Mozione di sfiducia**

1. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da 20 consiglieri generali assegnati.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 1/3 consiglieri generali. Essa va messa a votazione non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla sua presentazione.

### **Art. 30 Revoca e surroga degli assessori**

1. Il consiglio generale può revocare su proposta motivata il vicepresidente e i singoli assessori.
2. Alla sostituzione dei singoli componenti della giunta deceduti, dimissionari, revocati o cessati provvede il consiglio generale nella prima seduta.

### **Art. 31 Ruolo**

1. La giunta esecutiva è l'organo di governo della comunità montana.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità e della visione d'insieme degli interessi dei comuni membri.

### **Art. 32 Funzionamento**

1. La giunta esecutiva è convocata e presieduta dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta esecutiva stessa.
3. La giunta esecutiva si riunisce in sedute non pubbliche e delibera a maggioranza con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

### **Art. 33 Attribuzioni**

1. Alla giunta esecutiva compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio generale del presidente e dei dirigenti.
2. La giunta esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto. Adotta i regolamenti ad essi riservati dalla legge.

### **Art. 34 Presidente della giunta**

1. Il presidente è il capo dell'esecutivo della comunità montana e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di alta amministrazione.
2. In particolare il presidente:
  - a) ha la rappresentanza generale della comunità montana;
  - b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica;
  - c) coordina l'attività della giunta esecutiva;
  - d) impartisce direttive al segretario generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
  - f) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
  - g) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario generale-direttore, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della comunità montana;
  - h) compie gli atti conservativi dei diritti della comunità montana;
  - i) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali appartenenti alla comunità montana.

### **Art. 35 Vicepresidente**

1. Il vicepresidente è l'assessore designato nel documento programmatico a ricoprire tale carica.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo.
3. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicepresidente, esercitano le funzioni sostitutive del presidente secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

## **Capo II - Tecnostrutture**

### **Art. 36 Principi organizzativi**

1. La comunità montana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- a) creazione in collaborazione coi comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione e erogazione dei servizi, e dell'approvvigionamento delle risorse;
- b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
- c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
- d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
- e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

2. Il regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:

- a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
- b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
- c) il segretario generale;
- d) la dirigenza;
- e) i responsabili dei servizi;
- f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- g) i casi di incompatibilità;
- h) gli organi collegiali;
- i) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

### **Art. 37 Rapporti tra organi politici e dirigenza**

1. Gli organi politici della comunità montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Alla dirigenza della comunità montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria,

tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

### **Art. 38 Ufficio promozione e organizzazione dell'esercizio associato di funzioni**

1. Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni, la comunità montana istituisce, con il contributo finanziario e la collaborazione dei comuni membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l'attuazione attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

### **Art. 39 Segretario generale-direttore**

1. Il segretario generale-direttore ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della comunità montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.

2. Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio generale e della giunta esecutiva e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.

3. Se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la comunità montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.

4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente.

5. Coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del segretario generale, nonché vacanza temporanea, il responsabile del 2° settore – servizio : Ordinamento ed organizzazione amministrativa – svolge le specifiche funzioni vicarie.

### **Art. 40 Responsabili dei servizi**

1. Ciascun servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal presidente, sentito il parere del segretario generale-direttore, a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio l'incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal segretario generale-direttore.

### **Art. 41 Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione**

1. La giunta esecutiva può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, a condizione che detto personale non sia presente all'interno delle tecnostrutture.

## **Capo III - Atti amministrativi**

### **Art. 42 Forma degli atti amministrativi**

1. Gli atti amministrativi del consiglio generale e della giunta esecutiva sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.

2. Gli atti amministrativi del presidente e dei responsabili dei servizi sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.

3. Alle deliberazioni della comunità montana si applicano le norme contenute nell'articolo 127 del D.Lgs. 267/2000 con la precisazione che per il quorum si fa riferimento al comune con popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana.

4. Ai decreti presidenziali e alle determinazioni dei responsabili dei servizi si applicano, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

5. Le determinazioni, distinte per singoli settori, sono, su base annua, numerate progressivamente secondo l'ordine cronologico.

## **Capo IV - Organo di revisione**

### **Art. 43 Revisore**

1. La revisione economico-finanziaria, disciplinata dall'ordinamento contabile, è affidata ad un solo revisore.

2. Le proposte finalizzate alla scelta del revisore sono corredate da dettagliato curriculum da depositare presso la segreteria generale almeno 3 giorni prima della data della seduta consiliare relativa alla sua elezione.

## **TITOLO IV STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI**

### **Capo I - Programmazione e cooperazione**

#### **Art. 44 Obiettivi delle programmazione e della cooperazione**

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la comunità montana assume, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 5, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della comunità montana è mirata a :

- a) consentire ai comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
- b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
- c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli comuni membri e coordinamento delle loro azioni;
- d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;
- e) armonizzare l'azione della comunità montana con quella della regione, degli organi periferici dello stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
- e) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
- f) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

- a) la cooperazione coi comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;
- b) la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

#### **Art. 45 Documenti programmatici**

1. Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell'ordinamento contabile la comunità montana adotta, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

- a) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- b) il piano dei servizi dei comuni membri da gestire in forma associata;
- c) il programma annuale operativo di attuazione.

#### **Art. 46 Piano pluriennale di sviluppo socio-economico**

1. La comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e provvede agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dall'articolo 24 della legge regionale n.4/99, tenendo conto delle indicazioni

programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti il territorio della zona omogenea.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della comunità montana:

a) serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere tese a raggiungere determinati obiettivi, sulla base della conoscenza delle realtà in cui si opera;

b) costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;

c) consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;

d) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le azioni e i risultati in un continuo flessibile divenire.

#### **Art. 47 Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico**

1. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in particolare dall'art. 7 della legge sulla montagna, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione dei servizi con particolare riferimento a quelli dei comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.

#### **Art. 48 Piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata**

1. Una speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata.

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la comunità montana effettua una ricognizione dei servizi dei comuni membri per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.

3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la comunità montana promuove di concerto coi comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

4. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie.

### **Art. 49 Programmi annuali operativi di attuazione**

1. Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio.

## **Capo II - Servizi pubblici e forme associative**

### **Art. 50 Forme di gestione**

1. La comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

3. La comunità montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

c) in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;

d) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;

e) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;

f) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

g) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d'utenza.

### **Art. 51 Collaborazione con altri enti e organismi pubblici**

1. La comunità montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici, (ivi compreso l'ente parco), per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti dagli articoli 24, 25 e 27 dell'ordinamento locale.

### **Art. 52 Adesione all'UNCCEM**

1. La comunità montana aderisce all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. La comunità montana può deliberare l'adesione ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.

### **Capo III - Norme finanziarie**

#### **Art. 53 Entrate**

1. La comunità montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo stato sia da altri enti e organismi pubblici e privati.
2. La comunità montana dispone anche di un contributo annuale per spese di gestione da parte dei comuni membri commisurato alle esigenze.

#### **Art. 54 Ordinamento finanziario e contabile**

1. La comunità montana adotta il regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

#### **Art. 55 Tesoriere**

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario per un periodo non superiore a 5 anni.
2. Il regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il tesoriere.

## **TITOLO V DIRITTI DEI CITTADINI**

### **Capo I - Individuazione dei diritti**

#### **Art. 56 Diritti**

1. La comunità montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

### **Capo II - Garanzie e strumenti**

#### **Art. 57 Diritto all'informazione**

1. A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull'indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.

2. La comunità montana istituisce, a termini dell'art. 24 della legge sulla montagna, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

#### **Art. 58 Diritto di uguaglianza e imparzialità**

1. L'accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

#### **Art. 59 Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo**

1. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.

2. E' altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

#### **Art. 60 Diritti di consultazione e controllo sociale**

1. Per consentire ai cittadini far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla comunità montana.

### **TITOLO V I NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 61 Entrata in vigore dello statuto**

1. Il presente Statuto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.
3. Il Consiglio approva, entro sei mesi i regolamenti in esso previsti.

#### **Art. 62 Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia per le rispettive materie di competenza, alla normativa regolamentare d'attuazione ed alle leggi dello Stato e della Regione.